

PROGETTO INNOCENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo

Presidente del

26/10/2 - - Dott. ZAMPETTI Umberto rel. Consigliere SENTE - -

Dott. VECCHIO Massimo

Consigliere N. 2 - -

Dott. DI TOMASSI

Mariastefania Consigliere REGISTRO GENER - - Dott. BONITO Francesco

Maria S. Consigliere N. 6255/2 - -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da: 1) C.A. N. IL (OMISSIS); 2) C.G. N. IL

(OMISSIS); 3) S.S. N. IL (OMISSIS); 4) C.A. N. IL (OMISSIS);

5) S.G. N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 22/2008 TRIBUNALE di

CATANIA, del 30/04/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

UMBERTO ZAMPETTI; lette le conclusioni del PG Dott. A. Gialanella che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello da trasmettere alla Corte d'appello di Catania.

OSSERVA

1. Con ordinanza in data 30.04.2009 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'istanza proposta, L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2, da C.A., C.G., S. S., C.A. e S.G. volta ad ottenere la restituzione di beni già loro intestati, confiscati con Decreto 22.03.2002 della locale Corte d'appello nell'ambito di procedura di prevenzione a carico di C.V. e C. S.. In particolare rilevava detto Tribunale come il giudicato formatosi (che copre il dedotto ed il deducibile) non potesse essere superato in base ad elementi (produzione contabile) già in possesso dei predetti ma non versata nel primo processo, e come si tendesse, in sostanza, ad un'inammissibile critica della valutazione di merito già resa dai primi giudici.

2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti istanti che motivavano l'impugnazione deducendo l'errore di diritto in cui era incorsa l'ordinanza impugnata, sulla base della giurisprudenza di legittimità, posta l'ammissibilità di prove nuove a prescindere dall'eventuale negligenza della parte nel precedente giudizio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi ampia e motivata requisitoria con la quale richiedeva volersi qualificare il ricorso come appello da trasmettere alla competente Corte territoriale.

4. Il proposto ricorso per cassazione deve essere qualificato ricorso in appello e quindi trasmesso per il giudizio di secondo grado alla competente Corte d'appello di Catania.

Ed invero è pacifico che la procedura in esame sia stata avviata e decisa ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2.- Orbene, deve ritenersi del tutto acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che l'impugnazione avverso la pronuncia emessa dal Tribunale ai sensi del cit. art. 7 - su istanza di revoca della disposta confisca di prevenzione - debba essere necessariamente esperita non già con ricorso per cassazione, ma con il rimedio del ricorso alla Corte d'appello, solo in esito a questo giudizio essendo poi azionabile il ricorso per cassazione, secondo il sistema delineato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4.- In tal senso, invero, milita l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che occorre qui richiamare e ribadire (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 21374 in data 21.05.2008, Rv. 240097, Di Meo; Cass. Pen. Sez. 6, n. 9858 in data 23.10.2008, Rv. 243055, Nania; Cass. Pen. Sez. 5, n. 26996 in data 26.05.2009, Rv. 244484, Morabito; ecc.). Tanto ritenuto, va dunque deciso in conformità a tale insegnamento, in concreta applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, con trasmissione conseguente degli atti alla Corte territoriale.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

info@progettoinnocenti.it